

DECISIONE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 6 maggio 2010

concernente misure temporanee relative all'idoneità di strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco

(BCE/2010/3)

(2010/268/UE)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito «statuto del SEBC»), in particolare l'articolo 12.1 e il secondo trattino dell'articolo 34.1, in combinato disposto con il primo trattino dell'articolo 3.1 e con l'articolo 18.2,

Considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 18.1 dello statuto del SEBC, la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali la cui moneta è l'euro hanno la facoltà di effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie. I criteri di idoneità per le garanzie ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema sono stabiliti nell'allegato I dell'indirizzo BCE/2000/7, del 31 agosto 2000, sugli strumenti e sulle procedure di politica monetaria dell'Eurosistema ⁽¹⁾ (di seguito denominato «caratteristiche generali»).
- (2) Ai sensi del capitolo 1.6 delle caratteristiche generali, il Consiglio direttivo della BCE può, in ogni momento, modificare gli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l'attuazione delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. In virtù del capitolo 6.3.1 delle caratteristiche generali, l'Eurosistema si riserva il diritto di determinare, sulla scorta delle informazioni che ritenga rilevanti, se un'emissione, un emittente, un debitore o un garante soddisfano o meno i suoi requisiti in termini di elevati standard di credito.
- (3) Sussistono circostanze eccezionali del mercato derivanti dalla posizione fiscale del governo greco e dai negoziati in merito a un programma di risanamento supportato dagli Stati membri appartenenti all'area dell'euro e dal Fondo monetario internazionale, e vi è inoltre un'alterazione della normale valutazione del mercato dei titoli emessi dal governo greco, con effetti negativi sulla stabilità dei sistemi finanziari. Tale situazione di carattere eccezionale richiede un rapido e temporaneo adattamento del quadro di politica monetaria dell'Eurosistema.

(4) Il Consiglio direttivo ha valutato il fatto che il governo greco abbia approvato un programma di risanamento economico e finanziario che è stato negoziato con la Commissione europea, la BCE e il Fondo monetario internazionale, nonché l'impegno fermamente assunto dal governo greco per dare piena attuazione a tale programma. Il Consiglio direttivo ha altresì valutato gli effetti di tale programma sui titoli emessi dal governo greco sotto il profilo della gestione del rischio di credito dell'Eurosistema. Il Consiglio direttivo ritiene che il programma sia appropriato e che pertanto, sotto il profilo della gestione del rischio di credito, gli strumenti di debito negoziabili emessi o garantiti dal governo greco conservino uno standard di qualità sufficiente per continuare a costituire idonea garanzia per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, a prescindere da qualunque valutazione esterna della qualità creditizia. Tali valutazioni positive costituiscono le basi della presente sospensione a carattere eccezionale e temporaneo posta in essere con l'obiettivo di contribuire alla solidità delle istituzioni finanziarie e in tal modo rafforzare la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso e tutelare i clienti di dette istituzioni. Tuttavia, la BCE dovrebbe monitorare attentamente l'impegno costante e fermo del governo greco nel dare piena attuazione al programma di risanamento economico e finanziario alla base delle presenti misure.

(5) La presente misura a carattere eccezionale è stata decisa e annunciata pubblicamente dal Consiglio direttivo il 3 maggio 2010. Essa troverà applicazione temporanea fino a che il Consiglio direttivo riterrà che la stabilità del sistema finanziario consenta la normale applicazione del quadro per le operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Sospensione di talune disposizioni delle caratteristiche generali**

1. I requisiti minimi dell'Eurosistema per la soglia di qualità creditizia, così come specificati nelle regole del quadro di riferimento dell'Eurosistema per la valutazione della qualità creditizia relative alle attività negoziabili di cui al capitolo 6.3.2 delle caratteristiche generali, sono sospesi in conformità degli articoli 2 e 3.

2. Nel caso in cui vi siano discrepanze tra la presente decisione e le caratteristiche generali, prevale la prima.

⁽¹⁾ GU L 310 dell'11.12.2000, pag.1.

*Articolo 2***Invariata idoneità come garanzia degli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo greco**

La soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi dal governo greco. Tali attività costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, a prescindere dalla rispettiva valutazione esterna della qualità creditizia.

*Articolo 3***Invariata idoneità come garanzia degli strumenti di debito negoziabili garantiti dal governo greco**

La soglia di qualità creditizia dell'Eurosistema non si applica agli strumenti di debito negoziabili emessi da soggetti situati in Grecia e integralmente garantiti dal governo greco. Una garanzia fornita dal governo greco continua ad essere soggetta ai requisiti

stabiliti nel capitolo 6.3.2 delle caratteristiche generali. Tali attività costituiscono garanzia idonea ai fini delle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema, a prescindere dalla rispettiva valutazione esterna della qualità creditizia.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il 6 maggio 2010.

Fatto a Lisbona, il 6 maggio 2010.

Il presidente della BCE

Jean-Claude TRICHET
